



Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 07/12/2018

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 01/12/2017 - MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO.

L'anno **duemiladiciotto** addì **sette** del mese di **dicembre** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

PUGGIONI SALVATORE	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	Presente
ROMBI STEFANO	Presente
CURCIO AURELIANA	Presente
STRINA ANGELA MARINA	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	Presente
GROSSO GIANFRANCO	Presente
ROMBI CESARE	Presente
GRANARA FRANCESCO	Presente
PENCO GIANLUIGI	Presente
PALA MASSIMO	Presente
MAGAI AURELIANA	Assente
SIMEONE MARCO	Presente
FEOLA LUIGI	Presente
RIVANO LORENZO	Presente
BIGGIO CESARE	Presente
BORGHERO ATTILIO	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.

Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere

di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il Consigliere **Simeone** propone un emendamento riguardante la cassazione dell'ultimo comma dell'art.5 (Esenzioni) del regolamento che prevede l'esenzione per "Tutte le persone per i sette giorni successivi al pagamento", e il ripristino al regolamento iniziale che venne approvato in prima stesura, lasciando a 30 giorni successivi al pagamento la durata di esenzione.

L'emendamento viene posto ai voti riportando il seguente esito:

VOTANTI: N. 16

Favorevoli 5 (Simeone M., Feola L., Rivano L., Biggio C., Borghero A.)

Astenuti 0

Contrari 11 (Puggioni S., Di Bernardo E., Rombi S., Curcio A., Strina A.M., Verderosa G., Grosso G., Rombi C., Granara F., Pernco G.Luigi, Pala M.)

L'emendamento viene respinto.

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n.**2515 del 27/11/2018**, avente oggetto:**DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 01/12/2017 - MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO.** , allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N. 16

Favorevoli 11(Puggioni S., Di Bernardo E., Rombi S., Curcio A., Strina A.M., Verderosa G., Grosso G., Rombi C., Granara F., Pernco G.Luigi, Pala M.)

Astenuti 0

Contrari 5 (Simeone M., Feola L., Rivano L., Biggio C., Borghero A.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.**2515 del 27/11/2018** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

Proposta n° 2515 del 27/11/2018

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 01/12/2017 - MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO.

Su proposta del Sindaco – Salvatore Puggioni

Premesso:

- che con il d.Lgs. n. 26 del 14 marzo 2011 recante “*Disposizioni in materia di federalismo municipale*”; il legislatore nazionale era venuto incontro alle esigenze sollevate dall’ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori), prevedendo per i comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori la possibilità di istituire, con proprio regolamento, in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1.50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea;

Dato atto:

- che l’impianto legislativo originario, di cui sopra, è stato completamente modificato e sostituito dall’art. 33 delle Legge 28.12.2015 n. 221 (Collegato Ambientale 2016), trasformando l’imposta di sbarco nei seguenti punti fondamentali:
 - a. In luogo all’imposta di soggiorno, i comuni con sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori possono istituire un **contributo** di sbarco;
 - b. Al contributo di sbarco sono assoggettati sia i passeggeri che sbarcano sul territorio del Comune attraverso vettori che forniscono collegamenti di linea, sia i passeggeri che utilizzano vettori aereonaviganti che svolgono il servizio di trasporto di persone a fini commerciali debitamente autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola;
- Che il Legislatore ha individuato delle fattispecie di esenzione dal tributo, e della esclusione espressa dal novero dei soggetti passivi dei residenti del Comune, dei lavoratori pendolari, degli studenti pendolari, nonché dei componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’Imposta Municipale Unica (IMU);
- Che il vigente Regolamento sul contributo di sbarco, approvato con la già menzionata deliberazione consiliare n.39/17, all’articolo 5 testualmente recita:”

Sono esenti :

- le persone residenti nel Comune;
- i lavoratori pendolari, gli studenti pendolari e coloro che si recano sull'isola presso le strutture sanitarie per motivi di salute ed i loro accompagnatori;
- le scolaresche in gita di istruzione;
- i minori da zero a sei anni;
- gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici;
- i conducenti dei mezzi commerciali che viaggiano per fini commerciali;
- i residenti nei comuni frontalieri di Calasetta e Portoscuso;
- Tutte le persone per i 30 (trenta) giorni successivi al pagamento. In tal caso, fara' fede la presentazione del biglietto attestante l'avvenuto pagamento.

Sono esentati dal pagamento del contributo, i possessori di immobili assoggettabili ad IMU nel nostro Comune, e i componenti dei loro nuclei familiari; sono altresì esentati i rispettivi figli, nuore/generi e nipoti degli interessati, che non risultino piu' appartenenti al medesimo nucleo familiare .

Sono esentati i soggetti, la cui attività riveste carattere di interesse pubblico e socio culturale.

- Che con la stessa Deliberazione di Consiglio Comunale cui sopra, si stabiliva al comma 1, l'esenzione dal pagamento dell'imposta, per i 30 (trenta) giorni consecutivi all'emissione del ticket, e l'esenzione a favore dei residenti nei comuni frontalieri di Calasetta e Portoscuso;

Atteso:

- Che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 sospende l'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- Che l'art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regione e degli Enti Locali e che, come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli Enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;
- Che l'art. 13, comma 4 bis, della Legge n. 16 del 27.02.2017 (Decreto Milleproroghe) modifica l'art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, escludendo dal blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali la fattispecie del contributo di sbarco a decorrere dal 2017.

Considerato:

- che questa nuova ed attesa norma, nell'ambito di una finanza notevolmente ridotta dai tagli attuati a livello nazionale e dai vincoli sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del pareggio di bilancio, ha aperto importanti opportunità riservate ai Comuni avente sede nelle isole minori italiane, per procurarsi risorse finanziarie necessarie per mantenere e migliorare i livelli di qualità e quantità dei servizi, promuovendo altresì il territorio dell'Isola di San Pietro in luogo al Comune di Carloforte e quindi migliorando la sua economia per

poter finanziare testualmente “raccolta e di smaltimento dei rifiuti; interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale, mobilità, nonché’ dei relativi servizi pubblici locali nelle isole minori”;

- con detta normativa il Legislatore nazionale, in definitiva, ha adottato uno strumento per colmare il “gap” di inferiorità delle situazioni insulari, notoriamente esposte a maggiori costi e disservizi;

Visto:

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm. che attribuisce ai Comuni una generale facoltà di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche a carattere tributario, salvo l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, espressamente riservate al Legislatore Nazionale;
- l’art. 42, comma 2 lettera f) del D.Lgs n. 267/2000;

Considerato:

- la necessità di voler procedere alla implementazione sulla qualità degli interventi in materia di: raccolta e smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi relativamente ai servizi turistici offerti nell’ambito dei settori turismo, cultura, polizia locale, mobilità nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la necessità per quanto succitato di garantire un maggior gettito in Entrata stimato si propone la modifica del periodo di validità dell’ esenzione da 30 (trenta) a 7(sette) giorni, a decorrere dal pagamento del ticket;
- la necessità di equiparare il trattamento riservato ai cittadini residenti nei Comuni frontaliere di Portoscuso e Calasetta, ai cittadini residenti nel Comune di Sant’Antioco quale Comune appartenente all’Arcipelago del Sulcis;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica)
- ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
- ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
- ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

per tutte le ragioni citate in premessa:

1. Di modificare l’articolo 5, comma 1, del regolamento sul contributo di sbarco approvato con deliberazione del consiglio comunale n.39/17, così come sotto riportato e trascritto:

articolo 5

1. Sono esenti :

- le persone residenti nel Comune;
- i lavoratori pendolari, gli studenti pendolari e coloro che si recano sull'isola presso le strutture sanitarie per motivi di salute ed i loro accompagnatori;
- le scolaresche in gita di istruzione;
- i minori da zero a sei anni;
- gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici;
- i conducenti dei mezzi commerciali che viaggiano per fini commerciali;
- i residenti nei comuni frontaliери di Calasetta, Portoscuso e **Sant'Antioco**;
- Tutte le persone per i **7 (sette)** giorni successivi al pagamento. In tal caso, farà fede la presentazione del biglietto attestante l'avvenuto pagamento.

2. Sono esentati dal pagamento del contributo, i possessori di immobili assoggettabili ad IMU nel nostro Comune, e i componenti dei loro nuclei familiari; sono altresì esentati i rispettivi figli, nuore/generi e nipoti degli interessati, che non risultino più appartenenti al medesimo nucleo familiare .

3. Sono esentati i soggetti, la cui attività riveste carattere di interesse pubblico e socio culturale.



1

COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO NELL'ISOLA DI SAN PIETRO

Art. 1

Istituzione del contributo di sbarco

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art.52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n°446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art. 33 della L. n° 221 del 28/12/2015, che ha sostituito l'art.4 del D.Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti: il presupposto, i soggetti passivi del contributo di sbarco, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione e di ogni altro vettore pubblico e privato e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Il contributo di sbarco è istituito a seguito di specifica deliberazione da parte del Consiglio Comunale, nella quale verrà stabilito il periodo di vigenza annuale e la data di decorrenza del contributo.

Art. 2

Soggetti al contributo di sbarco

1. Il contributo di sbarco è alternativo alla tassa di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 della L. n° 221 del 28/12/2015.
2. Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica la quale, per giungere sul territorio del Comune di Carloforte, utilizzi vettori che forniscano collegamenti di linea o vettori aereonaviganti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.

Art. 3

Riscossione del contributo

1. Il contributo di sbarco è dovuto per ogni singolo passeggero e dovrà essere riscosso nel periodo compreso dal 1 di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno.
2. La misura del contributo in 1^a applicazione, è pari a:
 - € 0,50 nel periodo che va dal 01 novembre al 31 marzo
 - € 1,50 per i mesi di Aprile , Maggio, Giugno, Settembre ed Ottobre
 - € 2,00 dal 1 Luglio al 31 Luglio

- € 2,50 dal 1 Agosto al 31 Agosto

3. Il contributo non è cumulativo.

4. L'ammontare e le modalità di riscossione del contributo potranno essere variate annualmente con apposita Delibera della Giunta Comunale, la quale potrà inoltre fissare riduzioni e periodi diversi di applicazione.

**Art.4
Finalità dell'imposta.**

1. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di:

- raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali
- interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale, mobilità nonché dei relativi servizi pubblici locali.

**Art.5
Esenzioni**

1. Sono esenti :

- le persone residenti nel Comune;
- i lavoratori pendolari, gli studenti pendolari e coloro che si recano sull'isola presso le strutture sanitarie per motivi di salute ed i loro accompagnatori;
- le scolaresche in gita di istruzione;
- i minori da zero a sei anni;
- gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici;
- i conducenti dei mezzi commerciali che viaggiano per fini commerciali;
- i residenti nei comuni frontalieri di Calasetta, Portoscuso e Sant'Antioco
- Tutte le persone per i 7 (sette) giorni successivi al pagamento. In tal caso, fara' fede la presentazione del biglietto attestante l'avvenuto pagamento.

2. Sono esentati dal pagamento del contributo, i possessori di immobili assoggettabili ad IMU nel nostro Comune, e i componenti dei loro nuclei familiari; sono altresì esentati i rispettivi figli, nuore/generi e nipoti degli interessati, che non risultino più appartenenti al medesimo nucleo familiare .

3. Sono esentati i soggetti, la cui attività riveste carattere di interesse pubblico e socio culturale.

4. Sono altresì esentati, tutti i cittadini nativi nel nostro Comune ancorché non residenti e i cittadini emigrati in altro Comune. Per entrambi sono esenti dal pagamento anche i rispettivi nuclei familiari.

Per le esenzioni cui ai commi 2, 3 e 4, il Comune su richiesta degli interessati, rilascerà apposita attestazione di esenzione, a fronte della consegna di relativa

autocertificazione, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità. Per i possessori di immobili si richiede la presentazione della ricevuta del pagamento IMU relativa all'ultima annualità. La suddetta certificazione verrà annualmente verificata dagli uffici competenti, per il mantenimento dei requisiti richiesti al fine della esenzione.

Art. 6

Soggetti abilitati alla riscossione

1. Ai sensi dell'art 33 della legge n. 221/2015 e del presente Regolamento, il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale o con modalità diverse da stabilire con apposita Delibera di Giunta.

Art.7

Modalità di riscossione e riversamento.

1. I vettori di cui agli altri articoli precedenti hanno l'obbligo di comunicare ogni trenta giorni al Comune di Carloforte il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo di sbarco secondo il modulo di denuncia fornito dal Comune, provvedendo contestualmente al relativo versamento del dovuto alle casse del Comune.

Art.8

Sanzioni e riscossione coattiva

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n° 472 del 1997, così come modificate dal D.lgs. 158/2015.
5. Le somme dovute per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art.9

Controlli

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte delle Compagnie di navigazione e degli altri vettori pubblici e privati.
3. Detti vettori sono tenuti a rilasciare copia del biglietto al passeggero per esibirla in eventuale sede di controllo.
4. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.

Art.10 Controversie

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco, in materia di attuazione del presente Regolamento, saranno risolte attraverso le normali procedure di gestione del contenzioso in materia tributaria e, preventivamente attraverso procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution)

Art.11 Disposizioni Transitorie

1. Sul punto si segnala che la **risoluzione 2/DF** del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle finanze ha affermato che la sospensione delle delibere di aumento di tributi locali (disposta dal comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015) riguarda sia il tributo di cui all'art. 4, comma 3-*bis* del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che ha mutato la denominazione da "imposta di sbarco" a "contributo di sbarco" per effetto dell'art. 33, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sia il nuovo contributo che la stessa norma ha introdotto in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali.
2. Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali locali e regionali anche per l'anno 2017.
3. In prima applicazione, il Contributo sarà effettivamente operativo a partire dal 01.03.2018 per consentire alle persone aventi diritto, la possibilità di potersi dotare della relativa attestazione di esenzione rilasciata dal Comune, come previsto all' Art. 5.



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 2515 / 2018
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAPE E COMMERCIO

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 01/12/2017 - MODIFICAZIONE DEL
REGOLAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 29/11/2018

IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 2515 / 2018
AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAPE E COMMERCIO

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 39 DEL 01/12/2017 - MODIFICAZIONE DEL
REGOLAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SBARCO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/11/2018

IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)